

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Gennaio 1864.  
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°


» 8°

» 9°

Relatore

*Ara*

Adottata nella tornata del 18. Giugno 1864.



212  
O

# Ministero delle Finanze

Conversione in legge del N<sup>o</sup> Decreto  
20 agosto 1861 sulla vendita dei beni  
dei Corpi Morali in Sicilia

Onorevoli Signori

Allo scopo di migliorare lo stato  
dell'agricoltura, e semplificare ad un tempo  
l'amministrazione del patrimonio dello Stato,  
dei pubblici stabilimenti e dei luoghi pie-  
taicali, sin dall'anno 1852 con Decreto 16  
 febbrajo venne in Sicilia ordinata l'alie-  
nazione ai pubblica incanti di tutte i beni  
di ogni natura a tali enti spettanti, mez-  
diante pagamento del prezzo in titoli di  
rendita sul debito Pubblico dello Stato.

Le norme di queste alienazioni erano  
nel Decreto stesso stabilite, ma vennero poi  
viennmeglio definite e specificate nei N<sup>o</sup>  
Decreti 29 Marzo, e 4 Settembre dello stesso  
anno.

Il 13 febbrajo 1860 poi vennero tutte  
queste disposizioni estese ai beni dei Co-  
muni.

Sopraggiunti i politici avvenimenti che chiamarono la Sicilia a far parte del Regno d'Italia, le vendite che quasi Secrete avevano autorizzate restarono naturalmente durante i memorabili rivolgimenti di quell'epoca sospese, con danno del paese che vedeva così arrestato il miglioramento dell'agricoltura e la libertà delle traslazioni della proprietà dei fondi immobili.

A togliere questo danno e dar nuovo movimento alle vendite di cui si tratta, un Decreto del Podestato della Sicilia in data 2 Settembre 1860 venne a richiamare e quasi dar nuova vita ai quattro Secreti avanti menzionati, arrecando però alcune modificazioni nelle forme delle alienazioni specialmente per riguardo alle mutazioni avvenute negli uffizi pubblici, e nelle amministrazioni dell'Isola.

Ma alla esecuzione dei quattro primitivi Decreti nuove e più gravi modificazioni arrecava il secondo Podestato con suo Decreto 20 Ottobre 1860, col quale principalmente si stabiliva l'obbligo al compratore di pagare per due terzi il prezzo in denaro contante, e la facoltà di pagare l'altro terzo costituito del Credito Siciliano del 1848, 1849, valutati al 60 % del loro valore nominale.

Se questa disposizione aveva per scopo di soccorrere alle urgenti necessità del pubblico

Erario, essa però veniva a peggiorare le condizioni dei compratori. Onde non vennero che le domande di acquisto che già erano incorse s'arrestarono, e non ne furono di nuove.

Aggiungendo a questa considerazione il fatto che il Decreto ora ricordato più non potrebbe attualmente eseguirsi sia per le mutate condizioni del Governo locale, sia perchè i titoli del Debito Siciliano accettabili in pagamento al 60 p/100 del loro valore nominale più non esistevano per gli effetti della legge che unificò i debiti pubblici nel Regno d'Italia, evidente si pativano la necessità di addivenire a qualche provvedimento, merco il quale potesse la Sicilia pienamente godere i segnalati vantaggi che col Decreto 16 febbrajo 1852 le si erano voluti procurare.

A questo scopo si mostrava anzitutto necessaria la abrogazione del Decreto 28 Ottobre 1860.

Non è dubbio che questa abrogazione avrebbe dovuto farsi mediante una legge. Ma da una parte l'urgenza di provvedere, dall'altra la considerazione che il Decreto di cui si trattava non era strettamente un atto legislativo, ma piuttosto un atto diretto a regolare e modificare l'esecuzione di una legge, imperò il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze

N° 156

a farne l'abrogazione mediante un semplice Decreto Reale coll'intendimento però e la promessa di presentarlo al Parlamento per la sua sanzione?

È questa sanzione, che per la moltitudine delle questioni di cui il Parlamento aveva ad occuparsi, non poté sinora esser chiesta, e ciò che ora il sottoscritto domanda merca l'approvazione dell'unico articolo di legge, sperando che per le ragioni avanti brevemente accennate sarà dal senno del Parlamento ricordata.

Progetto di legge

Art. I.

È approvato il N° Decreto 20 Agosto 1861 inserito nella Raccolta degli atti del Governo al N° 179. Il medesimo avrà forza di legge.

N° 156.

Progetto di legge presentato dal Reale al Consiglio Ministe alle finanze - Ministero

Conversione in legge del N° Decreto 20 Agosto 1861. nella vendita dei beni dei Corpi morali in Italia

Tratto al N° 156. Gennaio 1861.

# Vittorio Emanuele II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

## Re d'Italia

Visto i Reali Decreti del 16 febbrajo, 29 Marzo, 4 Settembre e 15 febbrajo 1860 che autorizzano e regolano la vendita dei beni di ogni natura appartenenti al Romano Stato, ai Comuni, ai pubblici Stabilimenti e ai luoghi Dotali in Sicilia;

Visto il Decreto del Procuratore in data 2 Settembre 1860 che richiama rimanesse in vigore quei Decreti;

Visto l'altro Decreto Provvisorio del 20 Ottobre 1860, col quale venivano introdotte diverse modificazioni nell'esecuzione dei Decreti precedenti;

Volemmo Noi provvedere a che le alienazioni di detti beni passano effettivamente

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Rimane abolito il Decreto 20 Ottobre 1860 vigente nelle provincie Siciliane.

Art. 2.° Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento Nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 Agosto 1861

firmato Vittorio Emanuele

M. Minghetti  
Pietro Bastogi

Registato alla Corte dei Conti  
addì 6 Agosto 1861

Reg. 17 Atti del Governo a c. 363

firmato Welselin  
(Luogo del Sigillo)

Il Guardasigilli

firmato Miglietti

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri  
ministro delle finanze

(MINGHETTI)

*nella tornata del 18 gennaio 1864.*

---

**Conversione in legge del regio decreto 20 agosto 1864  
sulla vendita dei beni dei corpi morali in Sicilia.**

---

**SIGNORI!** — Allo scopo di migliorare lo stato dell'agricoltura e semplificare ad un tempo l'amministrazione del patrimonio dello Stato, dei pubblici stabilimenti e dei luoghi pii laicali, sin dall'anno 1852, con decreto 16 febbraio, venne in Sicilia ordinata l'alienazione ai pubblici incanti di tutti i beni di ogni natura a tali enti spettanti, mediante pagamento del prezzo in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato.

Le norme di queste alienazioni erano nel decreto stesso stabilite, ma vennero poi viemmeglio definite e specificate nei regii decreti 29 marzo e 4 settembre dello stesso anno.

Il 15 febbraio 1860 poi vennero tutte queste disposizioni estese ai beni dei comuni.

Sopraggiunti i politici avvenimenti che chiamarono la Sicilia a far parte del regno d'Italia, le vendite che quei decreti avevano autorizzate restarono naturalmente durante i memorabili rivolgimenti di quell'epoca

sospese, con danno del paese che vedeva così arrestato il miglioramento dell'agricoltura e la libertà delle traslazioni della proprietà dei fondi immobili.

A togliere questo danno e dar nuovo movimento alle vendite di cui si tratta, un decreto del Prodittatore della Sicilia, in data 2 settembre 1860, venne a richiamare e quasi dar nuova vita ai quattro decreti avanti menzionati, arrecando però alcune modificazioni nelle forme delle alienazioni, specialmente per riguardo alle mutazioni avvenute negli uffizi pubblici e nelle amministrazioni dell'isola.

Ma all'esecuzione dei quattro primitivi decreti, nuove e più gravi modificazioni arrecava il secondo Prodittatore con suo decreto 20 ottobre 1860, col quale principalmente si stabiliva l'obbligo al compratore di pagare per due terzi il prezzo in denaro contante, e la facoltà di pagare l'altro terzo con titoli del prestito siciliano del 1848-1849, valutati al 60 per cento del loro valore nominale.

Se questa disposizione aveva per iscopo di soccorrere alle urgenti necessità del pubblico erario, essa però veniva a peggiorare la condizione dei compratori. Onde ne venne che le domande di acquisto che già erano in corso s'arrestarono, e non ne sorsero di nuove.

Aggiungendo a questa considerazione il fatto che il decreto ora ricordato più non potrebbe attualmente eseguirsi sia nelle mutate condizioni del Governo locale, sia perchè i titoli del debito siciliano accettabili in pagamento al 60 per cento del loro valore nominale più non esistevano per gli effetti della legge che unificò i debiti pubblici nel regno d'Italia, evidente si palesava la necessità di addivenire a qualche provvedimento, mercè il quale potesse la Sicilia pienamente godere i segnalati vantaggi che col decreto 16 febbraio 1852 le si erano voluti procurare.

A questo scopo si mostrava anzitutto necessaria l'abrogazione del decreto 20 ottobre 1860.

Non è dubbio che quest'abrogazione avrebbe dovuto farsi mediante una legge. Ma da una parte l'urgenza di provvedere, dall'altra la considerazione che il decreto di cui si trattava non era strettamente un atto legislativo, ma piuttosto un atto diretto a regolare o modificare l'esecuzione di una legge, indussero il ministro dell'interno e quello delle finanze a farne l'abrogazione mediante un semplice decreto reale, coll'inten-



dimento però e la promessa di presentarlo al Parlamento per la sua sanzione. 3

E questa sanzione, che per la molteplicità delle questioni di cui il Parlamento aveva ad occuparsi, non potè sinora essere chiesta, è ciò che ora il sottoscritto domanda mercè l'approvazione dell'unito articolo di legge, sperando che per le ragioni avanti brevemente accennate sarà dal senno del Parlamento accordata. (156)

4  
(156)

PROGETTO DI LEGGE

---

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

---

*Articolo unico.*

È approvato il regio decreto 20 agosto 1861, inserito nella raccolta degli atti del Governo, al numero 179. Il medesimo avrà forza di legge.

REGIO DECRETO

**VITTORIO EMANUELE II**

per grazia di Dio e per volontà della nazione

**RE D'ITALIA.**

Visto i regi decreti del 16 febbraio, 29 marzo, 4 settembre 1852 e 15 febbraio 1860 che autorizzarono e regolarono la vendita dei beni di ogni natura appartenenti al demanio dello Stato, ai comuni, ai pubblici stabilimenti ed ai luoghi pii laicali in Sicilia;

Visto il decreto del prodictatore in data 2 settembre 1860, che dichiarò rimanere in vigore quei decreti;

Visto l'altro decreto prodictatoriale del 20 ottobre 1860, col quale venivano introdotte diverse modalità nell'esecuzione dei decreti precedenti;

Volendo noi provvedere a che le alienazioni di detti beni possano effettuarsi;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;


Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Rimane abolito il decreto 20 ottobre 1860 vigente nelle provincie siciliane.

ART. 2. Il presente decreto verrà presentato al Parlamento nazionale per esservi convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 agosto 1861.

**VITTORIO EMANUELE.****M. MINGHETTI  
PIETRO BASTOGLI**

(156-A)

guardo alle mutazioni avvenute negli uffizi pubblici dell'isola, e quindi sostanzialmente modificati con decreto del prodittatore Mordini del 20 successivo ottobre.

Fra le sostanziali modificazioni risultanti da questo ultimo decreto essendovi il modo di pagamento stabilito per due terzi in contanti, e per un terzo in rendite 1848-49 del prestito siciliano ad un valore determinato, il Ministero attribuì ad una tale condizione imposta dalle circostanze eccezionali di quell'epoca la cessazione delle domande di acquisto, che prima erano in corso, e sia pel suddetto motivo, sia perchè i titoli del debito siciliano più non esistevano per gli effetti della legge che unificò i debiti pubblici nel nostro regno, con decreto 20 agosto 1861, firmato Minghetti e Bastogi, con riserva di presentarlo al Parlamento per essere convertito in legge, abolì il decreto 20 ottobre 1860 vigente nelle provincie siciliane.

Quindi alli 18 gennaio 1861 il signor ministro di finanze avendo presentato l'attuale progetto di conversione in legge del regio decreto 20 agosto 1861, gli uffizi della Camera, mentre unanimemente aderirono alla proposta ministeriale, due di essi incaricarono i rispettivi commissari di esprimere speciale raccomandazione al Ministero, perchè in avvenire, quando gli occorra di fare qualche decreto d'urgenza che debba avere la sanzione del Parlamento, sia più sollecito a proporla, e non vi frapponga, come attualmente, un tanto ritardo alla presentazione di apposita legge.

Radunatasi la vostra Commissione, s'intrattene primieramente sulla convenienza o non di occuparsi del merito relativo all'alienazione stata autorizzata in Sicilia, e sull'utilità o non d'introdurre alcune modificazioni ai decreti 16 febbraio, 29 marzo, 4 settembre 1852, 15 febbraio e 2 settembre 1860, approfittando della circostanza in cui veniva la Camera occupata di tale materia: però in vista del tempo trascorso dalla promulgazione dei detti decreti, e specialmente di quello 20 agosto 1861, che deve convertirsi in legge, il quale al giorno d'oggi ha già potuto avere la sua esecuzione, ommise ogni indagine estranea al decreto 20 ottobre 1860 che si era creduto di abolire, e riconoscendo giusti i motivi sui quali si fondò il Ministero per emanare il decreto 20 agosto 1861 ad unanimità vi propone l'adozione dell'articolo di legge, come fu proposto dal presidente del Consiglio dei ministri nella tornata 18 gennaio scorso.

ARA, *relatore.*

Commissione

Avv. Relatore, Gm. v. m., massi, de Felice,  
Gatigi, Göt, Marza, Camerini, De Leo,  
Wigona.

Signor

1,

*[Handwritten signature]*

+ ~~1852~~ coi decreti 16. feb. 1852, 19. marzo,  
+ e 4. 7. 1852, e 15. feb. 1860. i. Bonifazi

In apparenza coll' intento fotografico di animare  
le industrie agricole, e <sup>di</sup> ~~per~~ vantaggiate la  
produzione territoriale della Sicilia ~~i Bonifazi~~  
col decreto 16. feb. 1852, 19. marzo, e 4. 7. 1852,  
e 15. feb. 1860, ed in sostanza per dare uno  
svolgimento al debito pubblico siciliano, ~~è tenuto~~  
intervenire <sup>in qualche modo di riparo</sup> quelle popolazioni a sopprimere una  
dinastia antipatica, perchè non nazionale,  
ordinarono l'alienazione ai pubblici incanti  
mediante pagamento del prezzo in titoli di  
rendita sul debito pubblico dello Stato del  
dei beni situati in Sicilia appartenenti al  
patrimonio demaniale, ai pubblici stabili-  
menti, ai luoghi pii laicali, ed ai Comuni.

Tali decreti furono richiamati in vigore  
all' art. 2. 7. 1860. dal Presidente Esposito  
con ~~alcune~~ <sup>qualche</sup> modificazioni nella forma della  
alienazione specialmente riguarda alle ma-  
stazioni arreuate negli uffici pubblici delle  
Isole, e quindi ~~con~~ sostanzialmente modifi-  
cati con decreto del Presidente Massimo  
del No. successore 982

Fra le sostanziali modificazioni risultanti  
da quest'ultimo decreto offecarsi il modo di  
pagamento stabilito per due terzi in contante, ed  
e per un terzo in rendita 1868-69 - del pubblico  
siciliano ad un valore determinato, il cui  
esistenza attribuita ad una tale condizione  
imposta dalle circostanze eccezionali di  
quell'epoca la espansione delle domande  
di acquisto, che prima erano in corso, e per  
tale ragione ~~si può essere fuori di~~ ~~si può~~  
suddetto motivo, sic perchè i titoli del debito  
siciliano qui non esistevano per gli uffici.

della legge, che unificò i debiti pubblici nel  
nostro Regno con Decreto 20. agosto 1861. finanzia  
dell'imp. e bastog. con ripara di presentato  
al Parlamento per essere convertito in legge  
abbi il decreto 20. 862 1860. vigente nella  
provincia siciliana.

Quindi all' 14. gen. 1861. il sig. ministro  
di finanze avendo presentato il progetto di  
legge per l'attuale progetto di conversione in legge  
del N. decreto 20. agosto 1861. gli uffici del  
Camer. medice (unanimente) immisero  
i rispettivi commissari di avviso alle diverse  
proposte ministeriali, due di off. incaricano  
i rispettivi commissari di opinione speciale  
raccomandazione al ministro, perche in ac-  
cordo se quando gli occorre d'impugnare di  
fare qualche decreto d'impugnare che debba  
avere la parione del Parlamento si appi-  
sullecite a proposte, e non si frappongono con  
un ritardo ~~in tempo~~ alle sue potestade  
di apposite legge.

Adunata: la nostra commissione  
dopo di essere di passaggio ~~inutilmente~~  
circa lo questione di limitarsi alle sue  
indagini d'istruttoria preliminarmente sulla  
convenienza o non di occuparsi del credito  
relativo all'  
rispondente le proposte alienazioni <sup>state</sup> in  
Sicilia, e <sup>autovillare in</sup> sulla <sup>utilita</sup> o non d'introdurre  
alcune modificazioni: si decise. 16. feb.  
29. marzo <sup>1852</sup> 1852, e 18. feb. ~~1852~~  
e 2. 762 1860. approfittando dalla  
inostanza, in cui veniva la Camera ~~in~~  
~~deputa~~ occupata di tale materia: per in  
vista del tempo trascorso dalle present-  
gazione dei detti decreti, e specialmente

di quello 20 agosto 1861, (che deve consistere  
 in legge), il quale al giorno d'oggi ha  
 già potuto avere la sua esecuzione ovunque  
 ogni altra indagine e trarre al decreto 20  
 861 (1860, che si era ordinato di abolire) e  
 riconoscendo giusti i motivi sui quali si  
 fonda il ministero per emanare il decreto  
 20 agosto 1861 ad unanimità si propone  
 l'adizione dell'art. unico proposto di legge  
 come fu proposto dal Presidente  
 del Consiglio de' ministri nelle tornate  
 18. gennaio scorso —

progetto di legge

progetto della Commissione

proposta del ministero  
 art. unico

E' approvato il R. decreto 20 agosto  
 1861. inserito nella raccolta  
 degli atti del Governo al n. 174.  
 Il medesimo art. forma la legge

Identico a quello del ministero

segue Regio decreto 20 agosto 1861.  
 Stampare il tenore

Atto relativo

V. B. A.

Relazione

Orta - Gravina - Mapoi - Pofiliffo  
Fralipp - Gio - Marja - Cuvicini - De Cece  
Trigona

Tratta del 21. Aprile.



SESSIONE 1863

N° 156-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**ARA, GRAVINA, MASSEI, DE FILIPPO, FABRIZI G., MAZZA,  
CAMERINI, DE CESARE, TRIGONA**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri  
ministro delle finanze

*nella tornata del 10 gennaio 1864.*

**Conversione in legge del regio decreto 20 agosto 1864  
sulla vendita dei beni dei corpi morali in Sicilia.**

**Tornata del 21 aprile 1864.**

**SIGNORI!** — In apparenza coll'intento filantropico di animare le industrie agricole e di vantaggiare la produzione territoriale della Sicilia, ed in sostanza per dare uno svolgimento al debito pubblico siciliano, e tentare in qualche modo di disporre quelle popolazioni a sostenere una dinastia antipatica, perchè non nazionale, coi decreti 16 febbraio, 29 marzo e 4 settembre 1852, e 15 febbraio 1860, i Borboni ordinarono l'alienazione ai pubblici incanti, mediante pagamento del prezzo in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato, dei beni situati in Sicilia appartenenti al patrimonio demaniale, ai pubblici stabilimenti, ai luoghi pii laicali ed ai comuni.

Tali decreti furono richiamati in vigore il 2 settembre 1860 dal prodittatore Depretis con qualche variazione nelle forme delle alienazioni, specialmente ri-

~~PROPOSTA DEL MINISTERO~~

*Articolo unico.*

È approvato il regio decreto 20 agosto 1861, inserito nella raccolta degli atti del Governo, al numero 179. Il medesimo avrà forza di legge.

~~PROPOSTA DELLA COMMISSIONE~~

~~*Articolo unico.*~~

~~*Identico al qui contro.*~~

*approvato nella Camera del 13 giugno 1861.*

*Pelloni*

(156-A)

REGIO DECRETO

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto i regi decreti del 16 febbraio, 29 marzo, 4 settembre 1852 e 15 febbraio 1860 che autorizzarono e regolarono la vendita dei beni di ogni natura appartenenti al demanio dello Stato, ai comuni, ai pubblici stabilimenti ed ai luoghi pii laicali in Sicilia;

Visto il decreto del prodictatore in data 2 settembre 1860, che dichiarò rimanere in vigore quei decreti;

Visto l'altro decreto prodictoriale del 20 ottobre 1860, col quale venivano introdotte diverse modalità nell'esecuzione dei decreti precedenti;

Volendo noi provvedere a che le alienazioni di detti beni possano effettuarsi;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Rimane abolito il decreto 20 ottobre 1860 vigente nelle provincie siciliane.

ART. 2. Il presente decreto verrà presentato al Parlamento nazionale per esservi convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 20 agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.  
PIETRO BASTOGI.